

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

(approvato dal CdA di Camera Arbitrale di Catania in data 27 Ottobre 2023)

Premessa

Il presente Codice descrive il complesso di principi, dei diritti e dei doveri, e le conseguenti responsabilità, a cui gli arbitri della Camera Arbitrale di Catania si attengono nello svolgimento della loro attività.

I destinatari del Codice Etico sono gli arbitri iscritti nell'elenco della Camera Arbitrale ed i Consulenti Tecnici da essi nominati:

- a) essi svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari;
- b) si astengono dal compiere azioni arbitrarie che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- c) dimostrano la massima disponibilità, lealtà e collaborazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Catania, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Etico.
2. Il Codice Etico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'arbitro nominato dalla parte - che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Etico - può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato

incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia. Deve, invece, rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato. L'arbitro deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione.

ART. 4 – DISPONIBILITA' E DILIGENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità e deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Ha il dovere di rifiutare la designazione

e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
4. L'arbitro non potrà svolgere in seguito alla cessazione dell'incarico, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente o difensore. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio. Deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
2. L'arbitro deve mantenere riservata ogni informazione che emerga durante l'arbitrato o che sia ad esso correlata, incluso il fatto che l'arbitrato debba avvenire o sia avvenuto, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita all'arbitro da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Qualora tutte le parti richiedano all'arbitro di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione la sussistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Gli arbitri deliberano il lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.
2. La fase deliberativa del lodo è riservata.
3. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

ART. 12 – ONORARI E SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese del procedimento.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le tabelle fissate nel regolamento, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.
4. È fatto divieto all'arbitro di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Etico può essere sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.